

GAL VALLE D'AOSTA

Gruppo di Azione Locale Della Valle d'Aosta

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

Sede Legale: PIAZZA CHANOUX, N. 45 – AOSTA (AO)

Iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 127

C.F. : 91069430071

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010

All'assemblea dei soci
del GAL VALLE D'AOSTA.

Relazione sulla revisione legale del bilancio

Giudizio

Ho svolto la revisione legale dell'allegato bilancio del GAL VALLE D'AOSTA, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota al bilancio e dalla relazione di missione.

A mio giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione al 31/12/2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio" della presente relazione. Sono indipendente rispetto all'Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità

dell'attività, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità dell'attività nella redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Associazione o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.

Nell'ambito della revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione legale. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione legale allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità dell'attività e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Ente cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione legale e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione legale.

Richiami di informativa e Conclusioni

E' stato dato seguito, da parte del Direttivo, ai miei richiami di informativa relativi ai bilanci 2017 e 2018: in particolare, è stato previsto un termine di approvazione del bilancio e sono state modificate le disposizioni statutarie riguardanti la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'Associazione. Infatti, il divieto di distribuzione fra i soci è previsto solo dalla normativa fiscale (art. 145 tuir), nel caso in cui l'associazione usufruisca di agevolazioni appunto fiscali. Dal punto di vista civilistico, se previsto dallo Statuto o dalla delibera di scioglimento, l'associazione può tranquillamente distribuire il patrimonio residuo ai soci (art. 31 Codice Civile). Non svolgendo attività commerciale, il

Gal non necessita di agevolazioni fiscali e quindi può devolvere liberamente il patrimonio. Ritengo corretto il comportamento prudentiale adottato dal Direttivo di accantonare annualmente in bilancio una somma pari, complessivamente, al 5% del contributo Regionale in modo da far fronte ad eventuali future contestazione circa il riconoscimento delle spese rendicontate. Il fondo verrà mantenuto per diversi anni dopo lo scioglimento del Gal. Decorso il termine stabilito, il patrimonio residuo, costituito dalle quote associative versate annualmente dai soci, potrà essere liberamente distribuito tra questi ultimi. In questo modo, le quote versate dai soci esclusivamente per far fronte a temporanee carenze di liquidità e per coprire eventuali spese non rendicontabili, se non dovessero essere necessarie, verranno restituite ai soci medesimi.

Per quanto riguarda la crisi economico-sociale in atto, generata dall'epidemia da COVID-19, ritengo che la stessa non pregiudichi la continuità dell'azione del Gal principalmente per 2 ragioni:

- 1) le risorse economiche e finanziarie sono garantite dal contributo regionale;
- 2) l'attività di concessione dei contributi non si arresterà e, anzi, sarà sicuramente incentivata dall'incremento della richiesta da parte degli operatori economici a seguito della crisi economico-finanziaria.

Ritengo, infine, possibile e adeguata la scelta del Direttivo di derogare al termine di approvazione del bilancio stabilito dallo statuto, in quanto previsto per legge sia per gli enti pubblici, sia per gli enti privati.

Aosta, 9 maggio 2020

Il revisore



